

## **TI\_GERICHTE 31.2005.9 vom 4. Mai 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2005.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2005.9)

FR: TI\_GERICHTE 31.2005.9 du 4 mai 2006

IT: TI\_GERICHTE 31.2005.9 del 4 maggio 2006

### **Regeste**

risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; negata la responsabilità di un amministratore per mancato pagamento di contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2006 31.2005.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2006 31.2005.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2006 31.2005.9

risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS; negata la responsabilità di un amministratore per mancato pagamento di contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni

Raccomandata Incarto n. 31.2005.9 rg /td Lugano 4 maggio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 26 aprile 2005 emanata da CO 1 in materia di art. 52 LAVS (in relazione alla fallita FA 1) considerato in fatto e in diritto che - la FA 1, con sede a \_\_\_\_\_ (precedentemente a \_\_\_\_\_) è stata iscritta a RC del Distretto di \_\_\_\_\_ il 3 febbraio 1999; - in seno a detta società RI 1 dal 1. marzo al 22 novembre 1999 (data incontestata delle sue dimissioni) ha ricoperto la carica di presidente del CdA con diritto di firma collettiva a due; - la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1991 e sino al 11 giugno 2002; - l'8 maggio 2002 il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ ha decretato il fallimento della FA 1. Con decreto 11 giugno 2002 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo. Il fallimento è stato chiuso il 1. luglio 2002 non avendo nessun creditore richiesto la continuazione della procedura anticipando le spese di rito. La ragione sociale è stata quindi radiata d'ufficio in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC; - dopo aver comunicato, nel gennaio 1995 - momento a partire dal quale fu (incontestatamente) adottato il sistema d'incasso annuale dei contributi effettivi (XX) - di non più occupare personale (doc. XX/2), nel dicembre 2000 la società ha notificato alla Cassa la distinta dei salari erogati nel 1999 per un importo complessivo di fr. 62'621.20 (doc. 27 inc. Cassa) , rispettivamente, nel marzo 2002, la distinta dei salari erogati nel 2000 per complessivi fr. 156'401.15 (doc. 25 inc. Cassa); - in occasione del controllo effettuato nel giugno 2002, la Cassa ha accertato che - per quanto qui interessa - nel 1999 la FA 1, oltre agli stipendi sopra menzionati, aveva erogato salari in ragione di fr. 82'810.--, nonché versato onorari al membro del CdA \_\_\_\_\_ per fr. 1'819.-- (cfr. rapporto revisione 9 luglio 2002, doc. 18-21 inc. Cassa); - per decisione 26 maggio 2003 la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 23'200.70 per contributi paritetici non pagati dalla FA 1 nel periodo marzo-novembre 1999. Con decisione su opposizione 26 aprile 2005 la Cassa ha confermato la richiesta di risarcimento nei confronti di RI 1 - contro predetta decisione su opposizione RI 1 si

aggrava dinanzi al TCA, chiedendo l'annullamento della stessa e riproponendo in sostanza le medesime argomentazioni esposte in sede di opposizione. Egli contesta anzitutto di essere responsabile del danno subito dalla Cassa, evidenziando di non essere mai stato incaricato dall'"amministrazione vera e propria" della FA 1 di occuparsi degli aspetti contributivi AVS, né delle questioni concernenti gli stipendi, l'assunzione del personale ecc.. Egli richiama al riguardo una dichiarazione rilasciata nel giugno 2003 dai due ex azionisti della FA 1 (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), i quali si sarebbero riconosciuti unici debitori dell'intero debito risarcitorio e avrebbero essi stessi gestito, sulla base di una procura generale, tutti gli affari della società senza mai coinvolgere i presidenti e i membri dell'esecutivo, ai quali non sarebbero mai stati trasmessi i bilanci relativi agli anni 1999-2000. A mente dell'insorgente i due amministratori avrebbero reso impossibile ogni suo controllo e verifica della società, motivo per cui egli avrebbe quindi reso le sue proprie dimissioni quale presidente del CdA a distanza di soli 9 mesi dalla sua entrata in carica. L'insorgente sostiene altresì di non aver avuto la possibilità di contestare il conteggio di revisione datato 9 luglio 2002 (in cui, come visto, sono stati ripresi relativamente al 1999 salari per fr. 84'629.--), essendo esso stato rilasciato dopo il fallimento della \_\_\_\_\_.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, \_\_\_\_\_ contesta in particolare gli importi ripresi dalla Cassa quali stipendi erogati a favore di \_\_\_\_\_, il quale in realtà non sarebbe stato un dipendente della FA 1 bensì di altra società (la \_\_\_\_\_), la quale fatturava le prestazioni del citato alla FA 1. Conclude precisando che in ogni caso una sua eventuale responsabilità deve essere limitata al risarcimento di fr. 2'288.25, importo corrispondente agli oneri AVS dovuti per il periodo di 9 mesi durante il quale egli è rimasto in carica; - con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame.

Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, essa rileva in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi adottati nel ricorso non sono idonei a liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Quo all'ammontare del danno, essa evidenzia come anche le retribuzioni riconosciute a \_\_\_\_\_ siano soggette a contribuzione essendo stato egli un dipendente della FA 1 e i cui stipendi risultano essere stati iscritti come tali nei registri contabili; - pendente lite il TCA ha richiamato dall'Ufficio fallimenti di \_\_\_\_\_ l'incarto relativo alla fallita \_\_\_\_\_ ed ha inoltre invitato la Cassa a voler fornire alcuni chiarimenti in merito alla procedura di riscossione dei contributi applicata nel caso concreto e a produrre la relativa documentazione. Alle parti è quindi stata data la facoltà di prender visione e di esprimersi sugli atti contenuti nell'incarto fallimentare e ad RI 1 di pronunciarsi sulle chieste informazioni e sull'ulteriore documentazione presentate dalla Cassa; - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA; - in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell'assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave; - nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo ( DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso

quando la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro ( Nussbaumer , Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard , Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento . Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta ( DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss); - si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare ( DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard , La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9); - il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi ( Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico ( Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno ( Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione; - RI 1 , come visto, ha ricoperto la carica di presidente del CdA della FA 1 dal 1. marzo al 22 novembre 1999. Nella decisione impugnata la Cassa lo ha ritenuto responsabile del mancato versamento dei contributi paritetici relativamente al periodo marzo-novembre 1999 per un ammontare complessivo di fr. 23'200.70, corrispondente all'ammontare dei contributi (e spese) non soluti e calcolati sui salari notificati dalla FA 1 e su quelli ripresi in occasione del controllo eseguito a fine giugno 2002 dalla \_\_\_\_\_ per conto della Cassa; - i combinati artt. 14 cpv. 1 LAVS e 34ss OAVS stabiliscono che i contributi del reddito proveniente da attività lucrativa dipendente siano dedotti da ogni paga e debbano essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. L'obbligo di conteggio e versamento dei contributi da parte del datore di lavoro costituisce, come visto, un compito imposto dal diritto pubblico la cui disattenzione costituisce una violazione di prescrizione ai sensi dell'art. 52 LAVS ( DTF 118 V 195); - dagli atti risulta che, per ammissione (incontestata) della cassa medesima, a far tempo dal 1995 per la FA 1 è stato applicato il sistema di incasso annuale dei contributi effettivi (XX/1 e 2); stante quindi un periodo di pagamento (e di conteggio) annuale, i contributi dovuti per il 1999 venivano a scadenza il 31 dicembre di tale anno e dovevano essere pagati entro i 10 giorni che seguivano tale termine (cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS e cifre marg. 2032ss, 2039 delle Direttive

sulla riscossione dei contributi [DRC] AVS/AI/IPG, in vigore nel periodo in esame); - per giurisprudenza federale un organo non può essere ritenuto responsabile del danno causato dal mancato pagamento dei contributi divenuti esigibili dopo le sue dimissioni ( DTF 126 V 61; RCC 1992 p. 259; cfr. anche RCC 1983 p. 472 e Nussbaumer , cit., in: AJP p. 1081); - ne discende che RI 1, uscito dalla società il 22 novembre 1999, non può essere ritenuto responsabile del mancato versamento dei contributi concernenti il 1999, calcolati sulla massa salariale relativa a tale anno ( cfr. conteggio di cui al doc. 12 inc. Cassa; cfr. distinta salari di cui al doc. 27 inc. Cassa; cfr. conteggio di revisione 9 luglio 2002 di cui al doc. 18-19 inc. Cassa. Giova al riguardo sottolineare come anche le retribuzioni riconosciute a \_\_\_\_\_ rientrano comunque nella massa salariale ed erano quindi soggette a contribuzione da parte della FA 1, \_\_\_\_\_ essendo stato assunto - contrariamente alle tesi sostenute nel gravame - quale dipendente della FA 1 [segnatamente quale direttore dell'esercizio pubblico " \_\_\_\_\_ " in \_\_\_\_\_] e ciò in virtù del contratto di lavoro [il cui testo originale è contenuto nel richiamato incarto dell'UF di \_\_\_\_\_ relativo al fallimento n. \_\_\_\_\_ della FA 1] sottoscritto il 15 febbraio 1999; cfr. al proposito anche i fogli di registrazione di cassa in cui sono registrati i versamenti di "stipendi" tra cui quelli di \_\_\_\_\_ relativi ai mesi di novembre e dicembre 1999, sub. doc. F ) . Detti contributi sono divenuti esigibili dalla scadenza del periodo di pagamento, ossia il 31 dicembre 1999 (anche il relativo conteggio avrebbe dovuto essere trasmesso alla Cassa entro date termine, cfr. DRC cifre marg. 2041ss), ed erano da versare, come detto, entro 10 giorni da questa data, in un momento quindi in cui l'insorgente non era più in carica quale presidente della società e non poteva quindi in nessun modo influenzarne i pagamenti, ritenuto per il resto che non sono ravvisabili all'inserto elementi che permettano di ipotizzare che l'insorgente abbia causato per grave negligenza l'insolvenza della società, dichiarata fallita l' 8 maggio 2002, rendendo impossibile il pagamento dei debiti societari (in argomento cfr. DTF 112 V 5; RCC 1985 p. 602). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto. § La decisione 26 aprile 2005 della CO 1 é annullata . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati FA 1 Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il

vicepresidente  
Guffi

Il segretario Raffaele  
Fabio Zocchetti